

Sentenza della Corte di Cassazione del Regno 6 - 9 luglio 1932

La Corte di Cassazione del Regno, I Sezione civile composta di S. E. Petrone gr. uff Silvio, Presidente di sezione, e degli Ill.mi signori Consiglieri; Granello comm. G. B. Leone, Scalfaro comm. Salvatore, Messina comm. Nicola, Colangelo comm. Nicola, Carlizzi comm. Giuseppe, Rebuttati comm. Carlo — ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da Bosio Giuseppe e Gustavo fu Andrea, quest'ultimo anche quale tutore della minorenne Rosio Ritomia fu Nazzareno, domiciliati elettivamente in Roma, via Torino 153, presso l'avv. Carlo Schupfer, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente agli avvocati Costantino Zampi, Vittorio Scialoia e Renato Todaro, in forza di mandati speciali, contro l'Università agraria di Tessennano, in persona del suo Podestà sig. Nicola Orlandi, domiciliato elettivamente in Roma, via Taranto 78, presso l'avv. Alfredo Canevari, del quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale: controricorrente.

Visto il ricorso proposto per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Speciale, in data 6 giugno – 13 luglio 1931, registrato il 17 agosto 1931, n. 2436;

Udita la relazione della causa fatta dal Presidente S. E. Petrone all'udienza 6 giugno 1932 – X;

Uditi gli avvocati Schupfer, Scialoia e Canevari;

Udito il Pubblico Ministero in persona del comm. Conforti ff. Procuratore generale che ha concluso accogliere il ricorso;

La Corte di Cassazione osserva

IN FATTO: l'Università Agraria di Tessennano in persona del suo Presidente, debitamente autorizzato dalla Giunta provinciale amministrativa, convenne, con atto di citazione 13 luglio 1911, il Conte Giuseppe Macchi innanzi la Giunta d'Arbitri presso il Tribunale di Viterbo, esponendo che la popolazione Tessennano, da epoca remotissima godeva il diritto legnare, compreso il legname da costruzione; attuale proprietà del conte Macchi in territorio di Tessennano nelle contrade Riserva, Macchione, i Prati ed altre; che l'esercizio di tali diritti non poteva venire pregiudicato dalla affrancazione eseguita nel 1890 fra il convenuto ed il comune di, Tessennano, ed omologata dalla Giunta d'Arbitri, in quanto tale affrancazione era nulla, sia perché enormemente lesiva, sia perché il Comune vi procedette senza essere debitamente autorizzato; che l'appezzamento delle Doganelle era anche gravato dalla servitù di pascolo, essendo stato espressamente eccettuato nell'istrumento 21 novembre 1877 per notaio Guerra, col quale veniva affrancata la detta servitù nei tenimenti Riserva e Macchione.

Soggiunse l'istante Università che, oltre tali diritti, la popolazione di Tessennano godeva per tutte le terre sopra accennate quello di seminare, mediante la corrisposta fissa di un terratico, con l'obbligo del proprietario di fornire il seme, da restituirsi, al raccolto, dagli utenti con uno stato di onoranza, e godeva altresì il pascolo dei bovi aratori; il diritto di falciare il fieno sulle *mezzagne* e quello di ghiandare.

E poiché tali diritti erano disconosciuti dal proprietario e, per trascuranza del Comune, non erano indicati nell'elenco chiese che la Giunta adita, previa dichiarazione di nullità dell'affrancazione del 1890 e la rettifica dell'elenco delle servitù civiche:

1° riconoscesse nella popolazione di Tessennano il diritto di legnare, compreso il Legname da costruzione,. Su tutte le terre di proprietà Macchi sopra descritte e su quelle già Macchi ora detenute dall'Università;

2° dichiarasse che nell'appezzamento denominato Doganelle esiste tuttavia il diritto di pascolo;

3° dichiarasse spettare alla popolazione su tutte le terre sopra cennate il diritto di semina, di pascolo dei buoi aratori, di falciare l'erba delle mezzagne e di ghiandare;

4° ordinasse al conte Macchi di rimettere la popolazione di Tessennano nel possesso di tali diritti entro un congruo perentorio termine e condannasse il convenuto nelle spese ed onorari; con riserva di ogni altro diritto a favore dei naturali e specie quello di restituire ad essi i frutti loro spettanti e finora indebitamente percetti dal proprietario. L'atto di citazione fu trascritto nell'ufficio delle ipoteche di Viterbo il 14 luglio al n. 111 del Registro generale.

Nelle more del giudizio, con strumento per notaio Calisti di Tuscania 8 novembre 1911, il conte Macchi vendette tutta la sua proprietà posta in Tessennano ai fratelli Giuseppe; Gustavo e Nazzareno Bosio, i quali con l'art. 10 del rogito espressamente assunsero a loro carico tutte le conseguenze della presente lite, esonerandone il conte Macchi.

In adempimento di tale obbligo e come attuali proprietari dei fondi, i Bosio intervennero volontariamente in questo giudizio, per sostenerlo in luogo e vece del convenuto Giuseppe Macchi, e si opposero alle domande dell'Università.

Il conte Macchi, a sua volta, chiese di essere posto fuori causa, limitandosi a produrre gli atti del giudizio di affrancazione del 1890.

L'Università agraria chiese che venisse dichiarata nulla, per difetto di valido consenso da parte del Comune, la transazione stipulata tra questo ed il Macchi ed omologata dalla Giunta d'arbitri il 25 luglio—8 agosto 1890, e conseguentemente venisse dichiarato continuare tanto la servitù di legnare in essa transazione contemplata, quanto il diritto di pascolo e conseguente diritto di ghiandare sulle Doganelle, che pure in esse si potevano intendere contemplate.

Chiese inoltre che, a prescindere dalla nullità e validità quella transazione, si affermasse esistere

Sulle sue due tenute la servitù della semina con la conseguente attività di pascolo dei bovi aratori.

In via subordinata domandò anche una prova per testimoni per completare, se fosse stato necessario, la prova dell'esistenza dell'esercizio immemorabili dei suddetti diritti. La Giunta d'arbitri, con sentenza 4 luglio 10 agosto 1913, respinse in ogni parte le domande dell'Università agraria; autorizzò la cancellazione della trascrizione della citazione suddetta e condannò l'Università agraria nelle spese ed onorari del giudizio.

Avverso tale sentenza, notificata a cura dei fratelli Bosio il 6 settembre 1913, interpose appello l'Università agraria con atto del 29 dello stesso mese ed anno.

Morto nel 1918 Bosio Nazzareno, la causa fu riassunta a cura del Podestà di Tessennano con atto 17 marzo 1928 e successivamente il 25 novembre 1930 innanzi alla Sezione speciale della Corte d'Appello di Roma, in ottemperanza dell'art. 11 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, contro gli eredi del Bosio.

E la Corte d'Appello, con sentenza del 13 luglio 1931, accolse il gravame e in parziale riforma della sentenza della Giunta d'arbitri così provvide

a) Dichiarò che sulle terre denominate Riserva e Macchione di proprietà di Nazzareno Bosio, ora dei suoi eredi, spetta alla cittadinanza di Tessennano il diritto di semina, mediante la corrisposta di un terratico nella proporzione di un rubbio di grano per ogni rubbia di terreno seminato e con l'obbligo nei proprietari di anticipare il seme, mercé la prestazione da parte dei coloni della onoranza di cinquantacinque libbre di grano in più; e dichiarò altresì che spetta alla popolazione medesima sulle su mentovate terre anche il diritto di pascolo dei buoi aratori.

b) Ordina l'affrancazione di entrambi i predetti diritti di uso civico, nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto rimontante al 1822, e rimette le parti davanti al R. Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio per procedere alla detta affrancazione.

c) Conferma nel resto l'appellata sentenza.

Contro quel pronunziato hanno proposto ricorso per cassazione per, unico motivo Giuseppe e Gustavo Bosio, quest'ultimo anche quale tutore della minore Ritomia Bosio.

IN DIRITTO: osserva che indubbiamente la Corte d'Appello, che giudicava in secondo grado sopra una controversia riguardante usi civici, aveva la potestà di fare, nonostante che non vi fosse chiamata dalle parti, quella indagine storica, che avrebbe potuto fare di ufficio il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, sulla natura feudale o non del territorio di Tessennano. Ma tale indagine è stata fatta in modo troppo generico, e senza indicare specificamente le fonti, da cui si attingeva. Si fa menzione di documenti che si dicono esistenti nell'archivio del Vaticano, ma non si indicano quali essi siano; si accenna ad altri giudizi, da cui si traggono argomenti, e non si dice quali essi siano e quali dei medesimi si siano tenuti presenti. Tale specificazione sarebbe stata indubbiamente necessaria per rendere possibile il controllo sulle fatte affermazioni.

Affermato che il territorio di Tessennano era di natura feudale, si ritiene senz'altro nella sentenza denunziata che, in applicazione della massima *ubi feuda ibi demania*, sia dimostrata l'esistenza dell'uso civico di semina a favore della popolazione, contraddicendo così (senz'addurre nemmeno sufficiente motivazione a sostegno della propria opinione) a quanto erasi ritenuto dalla giurisprudenza e specialmente dalla Corte di Cassazione di Roma, la quale con numerose sentenze decise, che a provare o anche a far presumere la esistenza di un uso civico di semina, anche se praticata in fatto dietro consuetudinario corrispettivo degli abitanti di un comune sopra determinato territorio, non basta che sia accertato che il predetto territorio sia di origine feudale, perché il fatto della semina su terreno altrui non è univoco, potendo esso trovare la giustificazione in ragioni ben diverse da quelle dell'esercizio di un vero, e proprio diritto civico.

La Corte di Appello, dopo aver detto che "la sola natura feudale del territorio di Tessennano era un elemento per sé solo bastevole per la qualificazione del fatto della semina; attribuendogli carattere di vero e proprio uso civico" è ad *abundantiam* passata all'esame dei documenti prodotti dal comune di Tessennano allo scopo di dimostrare che effettivamente di diritto civico si trattasse, e, andando in contrario avviso del giudice di primo grado, ha ritenuto che dai predetti documenti, tale dimostrazione risultasse.

Va però rilevato che alla valutazione dei documenti la Corte di merito ha proceduto pervasa dal concetto che, a causa della natura feudale delle terre, fosse già dimostrato che di uso civico si trattasse; tanto vero è ciò che essa ha attribuito grande importanza che nello Statuto dello Stato di Castro e di Ronciglione, emanato nel 1558, si disponeva che "ciascun abitante dello Stato era obbligato a seminare annualmente almeno sei staia di grano per famiglia con la pena di un fiorino in caso di trasgressione". Da tale disposizione (si legge nella sentenza denunciata) il Comune giustamente argomenta che se il feudatario per non lasciare incolti i fondi, dove va costringere gli abitanti a coltivarne per lo meno una determinata quantità, ciò significa che egli non poteva darli a lavorare ad estranei e che perciò solo gli abitanti avevano il diritto di lavorarli, diritto che il potere feudale, cambiava in onere. Ma la difesa degli attuali ricorrenti aveva opposto non solo che quella disposizione contrastava con la natura dell'uso civico che non tollera coazione, ma che la medesima trovava la sua spiegazione e giustificazione nelle Bolle emanate dai pontefici (fra cui quelle di Clemente VII del 20 febbraio 1523), le quali, ai fini di aumentare la produzione granaria, avevano date severe prescrizioni perché i terreni dello Stato Pontificio venissero coltivati; e la Corte avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione siffatta deduzione e date ad essa adeguata risposta.

Grande importanza ha ancora attribuito la Corte di Appello all'istrumento di affitto delle dogane del patrimonio stipulato fra la Camera apostolica e tal Bettis nel 1654 (al quale documento nessun valore aveva dato la Giunta di arbitri per quanto riguarda la esistenza dell'uso civico di semina) perché "da esso risulta affermato e riconosciuto il diritto di cessione che gli abitanti del Comune avevano ed esercitavano nel rispettivo territorio.... e in tale documento il vero carattere del diritto di semina, cioè il *jus laborandi* tutto personale degli abitanti delle terre vedesi scolpito con precisione in quanto fu considerato non una convenzione privata, "come hanno ritenuto i primi giudici, ma quale riconoscimento di un uso spettante ai lavori *ex intrinseca natura et qualitate rei* per le ragioni storiche e giuridiche innanzi premesse".

Ma il testo di quel documento è come notano i ricorrenti, riprodotto nella sentenza mutilato in riguardo a quanto si legge nell'originale. Infatti, mentre nella sentenza è scritto: "perché nelle terre

della Camera gli uomini delli territori hanno il *jus laborandi* o *jus seminandi*, per abuso hanno introdotto vendere e cedere questo *jus* ad altri..... si dichiara che non possa più alcuno cedere detto *jus* ad altri....., ma solo servirsene in proprio in lavorarli e seminarli per conto suo proprio..... e contravenendo alcuno caschi d'ogni ragione che si abbia sulle dette terre", nel documento si legge: "perché pelle terre della Camera, dove gli uomini delli territori, dove sono poste il *jus laborandi* o sia *seminandi*, massime in quello di Toscanella e di Montalto con pagare terratici ossia risposta alla Camera e per lei alle dogane, per abuso hanno introdotto vendere e cedere questo *jus* ad altri con darli facoltà di seminare le dette terre o vendendo le maggese, si dichiara".

Ora i ricorrenti deducono che le parole *dove* e *massime in quello di Toscanella e di Montalto*, contenute nel testo originale e non trascritte nella sentenza denunciata stanno ad attestare che il *jus laborandi*, contemplato nell'affitto, esisteva soltanto in alcune terre della dogana e il richiamo di soli esempi di Toscanella e di Montalto induce nella convinzione o quanto meno esclude la presunzione che anche Tessennano vi fosse compreso.

Certamente il Supremo Collegio non può esaminare e stabilire se e quali effetti avrebbero prodotto sul convincimento del giudice di merito il testo dell'istrumento se questo fosse stato tenuto presente e vagliato nella sua genuina dizione; ma non può escludersi che la omissione, la quale si riscontra nella sentenza impugnata, abbia potuto dar luogo a una diversa interpretazione di quel testo, e ad ogni modo in essa si deve ravvisare un vizio di motivazione, che ragionevolmente viene dedotto nel ricorso.

Come emerge dalla enunciata sentenza, il Comune aveva prodotta una tabella dei conti della Comunità di Tessennano del 3 luglio 1784, in cui era detto "delle due tenute Macchione e Riserva la Comunità è padrona del solo *jus pascendi et lignandi*, il *jus serendi* è della R. Camera

Gli attuali ricorrenti si erano valse l'altro di tale documento per far respingere la domanda del Comune relativamente all'uso civico di semina, e la Giunta di arbitri aveva attribuito notevole importanza a quel documento contro il Comune. Ma la Corte di Appello è stata di contrario avviso, perché il *jus serendi* è il diritto pieno di utilizzare il terreno del feudo quale emanazione del demanio del feudatario e perciò apparteneva a costui (nella specie alla Camera apostolica), mentre la servitù od uso civico di semina non è che una limitazione del *jus serendi* e rappresenta quello *jus laborandi* di cui si è parlato innanzi, in quanto il colono ha soltanto il diritto di coltura con prelazione sugli altri, secondo i suoi bisogni e le sue possibilità lavorative pagando al feudatario una corrisposta fissa e, invariabile

Ma, a parte ogni altra considerazione, la Corte, tanto affermando, è caduta in contraddizione, giacché quando in altra parte della sentenza esamina il contratto di locazione interceduto il 5 novembre 1791 fra la Camera apostolica e il marchese Casati (nel quale si dice: "spetta la tenuta Macchione alla R. Camera apostolica col solo *jus servendi et pascendi* che si pretende spettare alla Comunità di Tessennano") ritiene invece che la locazione *jus serendi* ha il significato di diritto civico di seminare.

Tutte queste, gravi mende, che si riscontrano nella decisione impugnata, portano all'annullamento della medesima e il rinvio della causa per nuovo esame al giudice di merito.

E' ben poi notare che la questione sulla esistenza o meno del diritto civico di semina delle servitù di pascolo dei buoi aratori rimane impregiudicata e viene rimandata *ad huc integra* al giudizio della Corte d'Appello.

P. Q. M.

la Corte accoglie il ricorso proposto da Bosio Giuseppe e Gustavo, quest'ultimo anche nella qualità di tutore della minore Bosio Ritomia, cassa la sentenza del 13 luglio 1931 e rinvia la causa alla stessa Corte d'Appello di Roma, la quale provvederà anche sulle spese di questo grado.

Ordina la restituzione del deposito.

Così deciso in camera di Consiglio della Cassazione del Regno, addì 6 luglio 1932—X..

Firmati: Petrone Granello — Scalfaro — Messina — Colangelo — Carlizzi - Rebuttati —
Giuffrida; *cancelliere*.

Pubblicata dal sottoscritto all'udienza del 9 luglio 1932-X.

Il Cancelliere: **GIUFFRIDA**